



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 256 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3 bis in base al quale: *“In tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 31 gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ... Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024 ... Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo”*.

VISTA la nota n. 9456 del 18 dicembre 2023 con la quale la Direzione generale per il trasporto pubblico locale ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano di comunicare l'elenco dei veicoli a motore di categoria M2 e M3 destinati al trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 2, ritenuti indispensabili per garantire la continuità e la regolarità dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale;

VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in riscontro alla richiamata nota n. 9456 del 18 dicembre 2023, hanno trasmesso l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024;

VISTO l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale, per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, sulla base delle comunicazioni presentate al MIT dalle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, si considera indispensabile disporre l'esonero dal divieto previsto al primo periodo del citato articolo 4, comma 3 bis del decreto-legge n. 121/2021;

RITENUTO, ai sensi del richiamato articolo 4, comma 3 bis del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, di dover procedere ad adottare un apposito decreto al fine di individuare l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale, da esonerare, per tutto l'anno 2024, dal divieto di circolazione di cui alla citata disposizione, definendo altresì le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo della medesima disposizione;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 241 del 29 dicembre 2023 con il quale, in attuazione della sopracitata disposizione normativa, è stato disposto l'esonero dal divieto di circolazione dei veicoli Euro 3 segnalati dalle Regioni quali necessari per garantire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del richiamato decreto dipartimentale n. 241/2023, alcune Regioni hanno comunicato la necessità di modificare l'elenco dei veicoli Euro 3 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto dipartimentale, al fine di correggere alcuni errori materiali nella compilazione degli elenchi trasmessi al Ministero;

CONSIDERATO che le modifiche consistono nell'integrazione dell'elenco dei veicoli Euro 3 con ulteriori veicoli non comunicati in precedenza e nell'eliminazione dallo stesso elenco di alcuni refus;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l'Allegato 1 del decreto dipartimentale n. 241/2023, sulla base di quanto segnalato dalle Regioni, in relazione alla finalità, espressa nella normativa di riferimento, circa la necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale e tenuto conto, altresì, del termine non perentorio per la comunicazione dell'elenco dei veicoli da esonerare dal previsto divieto di circolazione;

VISTA la nota n. 753 del 30 gennaio 2024 con la quale la Direzione generale per il trasporto pubblico locale ha trasmesso lo schema di decreto da emanarsi in attuazione dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 256, assicurando l'intervenuta condivisione con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, i veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono esonerati dal divieto di circolazione previsto dall'articolo 4, comma 3 bis del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 256 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione definisce le procedure di verifica, da parte degli Organi Accertatori, in ordine alla presenza di un veicolo tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1, anche in relazione all'assicurazione dei mezzi ed alla regolarità della revisione degli stessi.
3. A partire dal 1° gennaio 2024, con cadenza semestrale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto pubblico locale apposita relazione relativa all'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle medesime Regioni e alle Province autonome e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, dando specifica evidenza dell'utilizzo in via prioritaria delle medesime risorse per la sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2. Nella relazione dovranno essere espressamente indicati i veicoli Euro 2 sostituiti.

ARTICOLO 2

1. L'Allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 241 del 29 dicembre 2023, relativo all'elenco dei veicoli



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Euro 3 indicati dalle Regioni e dalle Provincie Autonome come necessari per garantire la continuità e regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è modificato come da Allegato 2 al presente Decreto.

2. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione definisce le procedure di verifica, da parte degli Organi Accertatori, in ordine alla presenza di un veicolo tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 del D.D. n. 241/2023, così come modificato dal presente Decreto, anche in relazione all'assicurazione dei mezzi ed alla regolarità della revisione degli stessi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo